



REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 - PUBBLICAZIONI

ART- 3 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE

ART. 4 - GIORNI ED ORARI

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 - UTILIZZO DEI LOCALI

ART. 7 – CONTRIBUTO

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

1. La celebrazione del matrimonio civile è funzione istituzionale garantita ai cittadini in conformità alle disposizioni del Codice Civile e del Regolamento di Stato civile.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

Articolo 2 PUBBLICAZIONI

1. La celebrazione del matrimonio è subordinata all'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I nubendi che, dovendo adempiere all'obbligo delle pubblicazioni di matrimonio ai sensi degli artt. 93 e seguenti del Codice Civile, intendano procedere alle pubblicazioni nel Comune di Lamezia Terme, possono recarsi nei giorni dell'apertura al pubblico negli uffici preposti.

Articolo 3 LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili possono essere celebrati presso:
 - gli uffici di stato civile presso le tre delegazioni municipali,
 - sale consiliare delle Delegazioni ex Comune Nicastro ed ex Comune Sambiase
 - presso i palazzi comunali a valenza storico-culturale
 - *presso sale site all'interno del palazzo municipale*
2. Nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive disposizioni ministeriali, è ammessa, su autorizzazione del Sindaco, la celebrazione del matrimonio in siti comunali di importanza estetica storica o ambientale o a destinazione turistica (giardini, spiagge, parchi) aperti al pubblico.

Articolo 4 GIORNI E ORARI

1. I matrimoni sono celebrati la mattina, dal lunedì al sabato, ed il pomeriggio di martedì e giovedì negli orari di apertura degli uffici.
- 2..I matrimoni civili non possono essere celebrati nei giorni:
 - 1 e 6 gennaio,
 - il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua ed il lunedì seguente
 - 25 aprile
 - 1 maggio
 - 2 giugno
 - 29 giugno (festa patronale)
 - 15 agosto
 - 1 novembre
 - 8-24-25-26-31 dicembre.

Articolo 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Competente all'organizzazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato Civile.
2. Espletata la procedura delle pubblicazioni, i nubendi potranno prenotare la sala presso il competente ufficio di Stato Civile.
3. Ai nubendi, accompagnati dal personale addetto, previo appuntamento, è consentito visitare la sala prescelta per la celebrazione e per predisporre eventuali addobbi.
4. Celebrante è il Sindaco o un suo delegato.
5. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.
6. L'orario della cerimonia non ammette ritardi.
7. In caso di impedimento alla celebrazione del matrimonio i nubendi dovranno avvertire tempestivamente l'ufficio di Stato Civile.

Articolo 6 UTILIZZO DEI LOCALI

1. I nubendi possono addobbare la sala con fiori senza apportare variazioni permanenti alla disposizione della stessa. A cerimonia conclusa gli addobbi dovranno essere prontamente rimossi.
2. Durante la celebrazione del matrimonio è consentita la presenza di fotografi e musicisti. E' vietato il lancio di riso od altri materiali all'interno del Palazzo.
3. I nubendi sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia.
4. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
5. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi
6. Il Comune deve rendere disponibili i locali per la celebrazione dei matrimoni puliti e idonei all'uso.

Articolo 7 TARIFFA

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina e aggiorna l'importo delle tariffe previste per la celebrazione dei matrimoni, assumendo come parametri di base tutti i costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale, gestionali e servizi appaltati.

Articolo 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I nubendi dovranno effettuare tassativamente il pagamento della tariffa entro il 15° giorno antecedente la data del matrimonio e faranno pervenire nello stesso termine all'ufficio di Stato Civile competente copia della ricevuta.
2. Modalità ed estremi per il pagamento saranno pubblicate sul sito web del Comune.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte. Non vi sarà invece alcun rimborso in caso di mancata prestazione dei servizi imputabile ai richiedenti.

4. Per l'eventuale rimborso delle somme versate dovrà essere inoltrata istanza all'ufficio di Stato Civile attraverso il modulo predisposto dall'ufficio e pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme.

Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:
 - Codice Civile
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 - Lo Statuto Comunale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del vigente Statuto Comunale.